



**COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

V.le Gandini n. 48 - Tel. 030/933232 – fax 030/9924035  
[protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it)  
C.F. 00854910171 – P. IVA 00582910980

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 34**

PROT. N. 4874

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**OGGETTO: PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI RIAPERTURA PARZIALE AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE N. 29 DEL 20 MAGGIO 2020**

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: " *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel quale si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: ... "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute" ;... "Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri".

**DATO ATTO** che con il DPCM 9 marzo 2020 e s.m.i., le misure di prevenzione di carattere generale sono state estese a tutto il territorio nazionale;

**VISTI** i DPCM del 4, 8, 11 e 22 Marzo e del 01 Aprile 2020, 10 aprile 2020, 10 aprile 2020, 5 maggio 2020, 17 maggio 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute congiuntamente con il Ministero degli Interni del 22 marzo 2020;

**CONSIDERATO** che il Dpcm 26 aprile 2020, che ha sancito l'avvio della fase 2, lascia al Sindaco la possibilità di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti la non formazione di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

**VISTO**, inoltre, la lettera i) dell'art. 1, comma 1, del Dpcm sopra citato che recita: "*...sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*"

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 20.05.2020;

**RICHIAMATO** l'art. 50, com mi 4 e 5, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

per le motivazioni sopra richiamate:

**la PROROGA della precedente ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 20.05.2020 di riapertura parziale del cimitero a far data fino al 14 giugno 2020 compreso, ricordando che:**

- a) l'accesso al cimitero avverrà attraverso un unico ingresso, consentendo l'ingresso a un numero massimo di 100 persone per volta;
- b) nei giorni di apertura al pubblico la Protezione Civile e i Volontari di associazioni presenti sul territorio contingeranno l'entrata prevista e darà la necessaria assistenza alla popolazione;
- c) il Cimitero Comunale sarà aperto al pubblico nelle seguenti giornate e fino al giorno 14 giugno 2020 compreso, secondo i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle ore 7,30 alle ore 11,30;
- d) è vietata ogni forma di assembramento tra persone;
- e) è fatto obbligo a quanti accedono al Cimitero di indossare la mascherina protettiva;
- f) deve essere assicurato il rispetto rigoroso della distanza interpersonale di almeno un metro;
- g) l'ingresso sarà contingentato, in assenza di cerimonie funebri (per le quali è ammessa la presenza di 15 persone);
- h) per la gestione dell'ingresso contingentato ci si avvarrà della Polizia locale, dai volontari della Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri e Alpini di Quinzano d'Oglio;

### **DISPONE**

**CHE** la presente ordinanza potrà essere revocata al verificarsi della mancanza delle condizioni di sicurezza;  
**CHE** la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale nonché diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione e che copia della presente sia trasmessa:

- alla Prefettura di Brescia,
- al Comando Polizia Locale,
- alla Stazione Carabinieri di Quinzano d'Oglio;
- alla Società Quinzano Servizi srl;

**CHE** copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Brescia;

### **AVVERTE**

Le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

### **DEMANDA**

Agli organi di Polizia locale il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

*L'Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di*

*notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)*

Dalla Residenza Municipale li, 05 giugno 2020

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

f.to Dott.ssa Monica Vaccaro

